

COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, secondo il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della Comunità Balestrinese al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini dal libero arbitrio degli altri e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e l'integrità del territorio.

2) Le norme del Regolamento di Polizia Urbana sono efficaci su tutte le aree e spazi pubblici e privati soggetti a servitù di pubblico uso o aperti al pubblico e inoltre su cortili, portici, argini, canali e fossi. In particolari casi, specificati negli articoli interessati, l'efficacia si estende a luoghi privati in vista del pubblico.

3) L'Autorità Comunale può adottare specifiche ordinanze per attuare o garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

<input type="checkbox"/>	sicurezza e qualità dell'ambiente urbano:	TITOLO II	pag. 4;
<input type="checkbox"/>	occupazione di aree e spazi pubblici:	TITOLO III	pag. 11;
<input type="checkbox"/>	disposizioni particolari per attività commerciali:	TITOLO IV	pag. 16;
<input type="checkbox"/>	tutela della quiete pubblica e privata:	TITOLO V	pag. 17;
<input type="checkbox"/>	disciplina della detenzione di animali:	TITOLO VI	pag. 19;
<input type="checkbox"/>	sopralluoghi e interventi del personale della Polizia Municipale - varie:	TITOLO VII	pag. 21;

2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le funzioni istituzionali previste dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale e dalla Legge Regionale N. 40 dell'08.08.95 Liguria e successive modificazioni e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato e con la Protezione Civile, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

3) Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale nei limiti delle loro competenze: a) provvedono alle attività di vigilanza con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni; b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri di intesa con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni; c) assolvono ai compiti di informazione di raccolta di notizie di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalla autorità competenti; d) prestano servizi d'ordine di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune. I compiti della polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono disciplinati dall'articolo 5 della legge n. 65/1986. Gli addetti al servizio di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

4) Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

5) Quando, nel testo degli articoli, ricorra il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Vigilanza

1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Servizio di Polizia Municipale comunale, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.PP nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e.

2) Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario

o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale e alla Polizia Provinciale.

4) Il Comune può avvalersi, in ausilio dei dipendenti comunali addetti ai vari servizi, di associazioni riconosciute (es. Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Radioamatori, ecc.), le attività dovranno essere disciplinate in apposite convenzioni che potranno prevedere solo rimborsi spese. Ogni volontario deve essere assicurato a spese dell'associazione di appartenenza e indossare la divisa dell'associazione di appartenenza. I compiti principali oggetto delle convenzioni saranno di osservazione e di assistenza nonché di ausilio nelle attività amministrative della polizia municipale.

5) Il Comune può avvalersi delle collaborazioni di cittadini volontari così come previsto nel *Regolamento per l'inserimento del volontariato anziani in attività di pubblica utilità*.

Articolo 4 - Definizioni

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto e, in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2) Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

6) Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

7) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dal presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 5 - Concessioni e autorizzazioni

1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco inviata a mezzo del servizio postale o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

2) L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare e alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

5) Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore a un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguali periodi successivi. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Qualora nulla venga mutato rispetto all'anno precedente, per il suolo pubblico, salvo comunicazione diversa dell'interessato la concessione si intende rinnovata.

6) Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, sono rilasciate per iscritto dai competenti Uffici comunali e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione rilasciata; d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio e con giustificato motivo, i benefici concessi; e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di interesse pubblico o per utilizzo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni e alle prescrizioni cui sono subordinate.

7) Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 6 - Sanzioni

- 1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata dal presente Regolamento, in via generale e astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.
- 2) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 4) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 5) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
- 6) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 7) Per ogni singola fattispecie di violazione al presente Regolamento può essere contestata una sola violazione per ogni giorno solare.
- 8) In caso di recidiva per violazioni alle norme in materia di mezzi pubblicitari e di occupazione di suolo pubblico si rinvia all'applicazione della Legge 25.03.77, N.77.

Articolo 7 - Ottemperanza

- 1) Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Articolo 8 - Stemma civico e gonfalone.

- 1) Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditta, impresa, agenzia, né alcun cittadino può, per ragioni pubbliche o private, in qualunque modo fare uso dello stemma civico o riprodurlo a qualunque titolo.
- 2) I soggetti di cui al comma precedente possono fare uso una tantum dello stemma comunale, solo previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale e specifica autorizzazione da parte della medesima. Al di fuori dei casi di seguito riportati, il Comune può porre in essere ogni mezzo idoneo a impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.
- 3) Nessuna autorizzazione a riprodurre o utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata qualora ciò:
 - Non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportino lustro o prestigio per la comunità locale;
 - Non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
- 4) Il Gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala del Consiglio Comunale.
- 5) Fuori dalla sede comunale il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla comunità locale.
- 6) Il Gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede comunale se non previo provvedimento del Sindaco che disponga in tal senso.
- 7) Non è previsto alcun provvedimento del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie e ricorrenze:
 - XXV Aprile;
 - IV Novembre;
 - II Giugno;
 - Corpus Domini;
 - Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale;
 - Cerimonie di altri Enti o Associazioni d'Arma a cui l'Amministrazione sia ufficialmente invitata a presenziare.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 9 - Comportamenti vietati

1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Balestrino nelle aree pubbliche è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, fontane, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e altri beni pubblici;
- e) legarsi o incatenarsi alle strutture di cui al comma precedente;
- f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;
- g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni di età o come, a seconda dei casi, diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco e reso pubblico con appositi cartelli;
- i) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili; oltre alla sanzione pecuniaria, viene disposto l'obbligo per il trasgressore, in solido con l'eventuale soggetto committente, di rimuovere a proprie cura e spese il materiale citato, compreso quello presente sul suolo. In caso di inadempienza, le operazioni effettuate d'ufficio e poste a carico dei trasgressori e dei coobbligati; in tutto il territorio comunale il volantinaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta;
- j) affiggere volantini, adesivi e simili su cassonetti della N.U., alberi, muri e arredo urbano.
- k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti o versarvi braci ardenti;
- l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- o) sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna;
- p) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- q) mostrarsi in pubblico non sufficientemente vestiti e tenere un comportamento contrario alla morale e alla pubblica decenza;
- r) le operazioni di trasloco di materiali, mobili e altri oggetti sul suolo pubblico possono essere effettuate soltanto previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali e con le modalità dallo stesso prescritte;
- s) orinare in luoghi pubblici nonché soddisfare le proprie esigenze corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati ovvero in luoghi aperti al pubblico o comunque in vista del pubblico, salvo che la fattispecie non costituisca reato;
- t) effettuare accattonaggio con l'utilizzo di animali e/o minori di 18 anni di età;
- u) l'accattonaggio è vietato sul sagrato delle chiese del Comune e lungo il percorso di cerimonie religiose;
- v) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- w) sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità;
- x) nel parco giochi per bambini "U Rudin" è vietato fumare.
- y) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- z) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti.

Articolo 10 - Divieti

1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione e prelevare i prodotti del sottobosco;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi e altre aree non destinate alla circolazione;

- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 11 - Altre attività vietate

1) A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico non è subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) è vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre e in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, vasi, statue, casse con piante, gabbie e altri oggetti amovibili, senza che gli stessi siano convenientemente trattenuti con idonei ripari fissi atti a eliminare qualsiasi pericolo di caduta;

2) il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata;

Articolo 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
- 2) è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino a una distanza non inferiore a due metri dal luogo di posizionamento delle strutture;
- 3) quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con *dehors*, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti;
- 4) l'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
- 5) è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
- 6) i proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia dell'area prospiciente l'immobile stesso. Ogni esercente è obbligato a provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede o area pubblica, privata aperta al pubblico, antistante al proprio esercizio. Tali operazioni di pulizia, da effettuarsi in modo da evitare disturbo o disagio ai passanti, devono essere compiute in modo tale che i rifiuti siano raccolti e non riversati nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche;
- 7) i titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi senza essere assoggettati alla tassa di suolo pubblico, purché non arrechino intralcio e rimangano almeno 2 ml liberi per il passaggio;
- 8) i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;
- 9) i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;
- 10) nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli che è possibile differenziare per la presenza di apposito contenitore, devono essere raccolti in sacchi specifici da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 11) è fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre, ringhiere, facciate di stabili prospettanti sulla pubblica via di apporre dei visibili segnali e/o avvisi per segnalare la circostanza ai passanti;

12) il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze polverose, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo e nell'aria;

13) se nel caricare o scaricare merci viene sporcato il suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente ripulito a cura di chi ha effettuato il trasporto o di coloro che hanno ricevuto le merci, quali responsabili in solido;

Articolo 13 - Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale.

- 1) Ogni pertinenza degli edifici deve essere mantenuta in stato di pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini;
- 2) i cortili, i portici e le scale esterne di ogni edificio devono essere mantenuti in costante stato di decoro nonché sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso;
- 3) deroga ai commi precedenti è fissata dal settore P.M. previa comunicazione verbale all'interessato in caso di occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili.

Articolo 14 - Fontane, vasche e simili.

- 1) E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche ogni genere di materiale;
- 2) è vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche;
- 3) è vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
- 4) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- 5) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- 6) è vietato estrarre o comunque raccogliere dalle fontane, vasche e simili, le monete o altri oggetti di valore gettati dai proprietari, in omaggio a tradizioni e consuetudini locali, in quanto tali oggetti devono intendersi acquisiti dal Comune con effetto immediato per essere destinati a opere enti religiosi o di beneficenza.

Articolo 15 - Rami di piante, canne e siepi sporgenti sul suolo pubblico e manutenzione di terreni privati.

- 1) Gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose. Salvo le piante secolari e le essenze protette da normative specifiche in materia di taglio completo, i rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni dell'articolo 29 del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli;
- 2) è compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade, in caso di inadempienza, viene provveduto d'ufficio con spese dell'intervento poste a carico del trasgressore ed eventuale soggetto coobbligato;
- 3) i terreni privati debbono essere mantenuti in modo tale da non creare problemi igienico-sanitari. In caso di inadempienza, e previa diffida nei confronti dei proprietari e/o soggetti coobbligati, l'Ufficio comunale competente provvede all'emanazione di Ordinanza che obblighi all'osservanza dei precedenti commi. In caso di inottemperanza, il Comune provvede all'eliminazione dei problemi, addebitandone le spese ai soggetti obbligati e perseguendo gli stessi ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- 4) in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nelle proprietà private o comunque nei fondi, compresi i condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni;
- 5) quando la presenza di alberi e/o siepi nelle proprietà private o comunque nei fondi confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e/o della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli a un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione e alla visibilità. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi secondo le prescrizioni impartite dal Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 16 - Rifiuti

- 1) Oltre ai divieti imposti dall'articolo 15 del Codice della Strada, a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore N.U. dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare i sacchi all'esterno.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
- 4) i rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti

domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento al servizio comunale competente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

5) è vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;

6) è vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;

7) è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8) i rifiuti soli urbani possono essere conferiti negli appositi cassonetti dopo le ore 16,00,

9) non si può depositare la raccolta differenziata del vetro e dell'alluminio dopo le ore 23,00;

10) le cassette di legno e di plastica devono essere depositate accanto ai contenitori della nettezza urbana dalle ore 21,00 sino all'orario di passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti;

11) i cartoni e gli imballaggi in genere devono essere piegati, legati e depositati accanto ai contenitori; il conferimento deve avvenire dalle ore 21,00 sino all'orario di passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 17 - Battitura di panni, tappeti e simili.

1) E' vietato scuotere, spolverare e battere dalle finestre e dai terrazzi prospicienti sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito tappeti, letteracci, tovaglie, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento; tali operazioni potranno essere effettuate solamente dalle ore 8,00 alle ore 10,00 del mattino con particolare attenzione per i veicoli e per i pedoni in transito;

2) il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse;

3) i giardini pensili, le casse e i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare stillicidio o danno al pubblico e agli abitanti dei piani inferiori.

Articolo 18 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1) La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti provati;

2) è consentito stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospicienti a vie, piazze pubbliche e aree private comunque aperte al pubblico, a condizione che i panni siano collocati in modo da non nascondere manufatti di interesse pubblico e/o artistico e la segnaletica stradale;

3) è vietato stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici;

4) è vietato stendere biancheria in prossimità di linee elettriche aeree;

5) è vietato produrre stillicidio;

6) è vietato impedire la circolazione dell'aria, togliere la luce, recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine;

7) il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire orari e modalità diverse che dovranno essere direttamente comunicati ai residenti nelle vie interessate.

Articolo 19 - Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata.

1) I guasti che si verificano nei pavimenti, griglie, telai e soffitti dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese di proprietari;

2) uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole, colonnine di servizi e simili, messi in opera sul suolo pubblico e privato aperto al pubblico.

Articolo 20 - Muri di sostegno dei terreni.

1) I muri di sostegno soprastanti il livello delle aree pubbliche o private aperte al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla loro base di canale per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale.

2) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 30 del Codice della Strada, i muri di sostegno devono essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione al fine di prevenire qualsiasi pericolo di franamento e smottamento, a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano.

Articolo 21 - Recinzioni con filo spinato.

1) E' vietato recingere con filo di ferro spinato a meno di metri 2,20 dal suolo le proprietà private confinanti con aree pubbliche o private aperte al pubblico;

2) Ogni proprietà delimitata con filo spinato secondo le modalità del presente comma deve avere almeno 2 cartelli con la scritta "pericolo filo spinato", su ogni lato.

Articolo 22 - Canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche.

- 1) A integrazione dell'articolo 77 del regolamento Edilizio comunale e in relazione all'art. 22/cc. 7 1 12 del Codice della Strada, nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque meteoriche che spandano sopra luoghi abitati, marciapiedi, aree pubbliche o private aperte al pubblico quando siano presenti condotte delle acque bianche;
- 2) i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Articolo 23 - Acque superficiali.

- 1) i proprietari, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante dovranno procedere autonomamente con disinfezioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua;
- 2) ogni precauzione e ogni forma di disinfezione devono essere messe in atto al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

Articolo 24 - Recinzione di pozzi, cisterne, vasche e fontane.

- 1) Fatte salve le disposizioni di legge, i pozzi, le cisterne, le vasche e le fontane devono essere munite di parapetti conformi alle norme vigenti. Allorché ne siano sprovviste devono essere rese facilmente visibili ed essere munite di portello mantenuto chiuso o di altri sistemi di riparo atti a impedire eventuali cadute accidentali al loro interno;
- 2) i chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato, intorno ai margini dell'apertura, un conveniente riparo, che impedisca ogni pericolo o danno alle persone e alle cose;
- 3) la collocazione dei ripari di cui al comma precedente, è subordinata alla autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale e all'osservanza delle norme stabilite dal Codice della strada in materia di lavori e depositi sulle strade.

Articolo 25 - Prevenzione incendi e accensione fuochi.

- 1) Con ordinanza del Sindaco, emessa ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 50, vengono dettate misure per la prevenzione del pericolo di incendi boschivi e campestri;
- 2) in conformità alle disposizioni del T.U.L.P.S. è vietato accendere fuochi a meno di 100 metri dalle abitazioni;
- 3) i falò eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti dovranno essere sempre adeguatamente sorvegliati in modo che sia sempre scongiurato il pericolo di incendio e dovrà essere predisposto adeguato sistema di intervento in caso di incendio sia come strutture sia come personale addetto;
- 4) il fumo prodotto dai falò non deve arrecare molestia o danno;
- 5) è vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati legna, paglia e qualsiasi altro materiale di facile accensione;
- 6) non si possono attivare forni e fucine senza licenza del Sindaco il quale stabilirà caso per caso le precauzioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio;
- 7) è vietato accendere polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali;
- 8) nei magazzini e nelle case è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini a condizione che i materiali non vengano detenuti in locali in diretta comunicazione con scale di disimpegno e soprattutto che i locali siano isolati dal vano di utilizzo;
- 9) i vani caldaia e depositi di materiale combustibile in genere devono essere isolati e chiusi con adeguata protezione;
- 10) le bombole di gas d'uso domestico, nel numero massimo consentito dalle disposizioni in materia, dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale e areate direttamente verso l'esterno;
- 11) è consentito l'uso dei barbecue nei giardini pubblici se in apposite strutture attrezzate dal Comune o solamente se in appositi barbecue da trasporto; nei giardini privati, i barbecue, devono essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni confinanti e da strutture facilmente incendiabili, in modo che il fumo non possa arrivare alle finestre delle case, ad eccezione di quello di pertinenza, e, se del caso, deve essere contenuto;
- 12) nel centro abitato sono vietate le accensioni di fuochi sulle aree pubbliche anche per la cottura dei cibi, al di fuori del centro abitato le accensioni dei fuochi devono essere effettuate in aree distaccate dalla vegetazione e costantemente sorvegliate. Nei pressi del fuoco devono essere presenti idonei materiali atti allo spegnimento; al termine dell'utilizzo non possono essere lasciate braci accese;
- 13) in caso di incendio nessuno potrà impedire l'uso dei propri pozzi, condutture, strumenti e utensili che potessero servire allo scopo e neppure l'accesso ai lavoranti alle proprie case e sui tetti di esse, quando ciò sia necessario all'estinzione dell'incendio.

Articolo 26 - Collocamento di condutture e illuminazioni straordinarie per feste e sagre.

- 1) Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre e simili, sono concesse

dall'Ufficio Tecnico, a seguito di regolare istanza da presentare almeno otto giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, fermi restando gli adempimenti in materia di Canone per l'occupazione di spazio e aree pubbliche;

2) le attrezzature installate dovranno avere forma e aspetto decoroso ed essere tinteggiate in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione rilasciato dal succitato Ufficio, sempre conservate efficienti e in buono stato di manutenzione;

3) il concessionario ha l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a proprie spese, dietro semplice richiesta degli Uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici;

4) sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dall'installazione e utilizzo degli impianti, che devono essere mantenuti sempre in sicurezza e in piena efficienza. Tutte le opere e spese relative alle manutenzioni degli stessi sono a carico del concessionario. In caso di inottemperanza al presente comma, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà direttamente alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso, a spese del medesimo concessionario;

5) i concessionari, nell'esecuzione delle opere, dovranno notificare la data di inizio dei lavori;

6) è vietato utilizzare sostegni, funi e installazioni in genere dell'impianto di pubblica illuminazione. Possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali a condizione che non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà;

7) le installazioni di cui al presente articolo devono essere realizzate a una distanza minima di ml. 2 dalle condutture aeree degli impianti di pubblica illuminazione e devono essere poste almeno a un'altezza di 5,00 ml dal suolo;

8) le illuminazioni, gli striscioni collocati in occasione di feste o manifestazioni devono essere rimossi entro le ore 24 del settimo giorno successivo al termine delle stesse; decorso inutilmente detto termine, sarà trattenuta una penale di €50,00 per ogni giornata di ritardo;

9) gli organizzatori delle sagre sono tenuti al versamento almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione a effettuare un versamento cauzionale pari a 50,00 € per ogni giorno richiesto.

10) previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose o civili, manifestazioni turistiche organizzate o patrocinate dal Comune per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti responsabili o comunque di coloro che effettuano il montaggio.

Articolo 27 - Sicurezza manufatti installati sugli edifici.

1) Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre, le antenne, i condizionatori e altri manufatti simili installati sugli edifici devono essere solidamente assicurati in modo da non creare danno a persone e cose; la sanzione è prevista dal presente articolo salvo che non costituisca reato;

2) le persiane aperte debbono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro.

Articolo 28 - Trasporto di oggetti pericolosi e trasporti eccezionali.

Salvo quanto già previsto dalle leggi specifiche in materia di sicurezza e dall'art. 164 del Codice della Strada, i vari casi sono regolati dai seguenti commi:

1) per ogni trasporto eccezionale o transito di veicolo eccezionale, il Comune potrà richiedere il versamento di una adeguata cauzione a garanzia dei danni che, in dipendenza del passaggio, potrebbero essere arrecati alla strada e ai suoi manufatti. Per le autorizzazioni di lunga durata, tale cauzione sarà commisurata all'importanza dell'autorizzazione stessa. Detta cauzione verrà restituita al termine del trasporto o del transito eccezionale, detraendo tutte le spese per la riparazione degli eventuali danni arrecati;

2) nei casi in cui, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, fossero necessarie ispezioni di luoghi da parte di personale comunale appartenente all'area tecnica e di vigilanza, i soggetti titolari del trasporto eccezionale sono obbligati al versamento delle somme previste dall'art. 75 del presente Regolamento;

3) nel caso il trasporto comportasse la scorta della Polizia Municipale, il soggetto titolare del trasporto eccezionale è obbligato al versamento delle somme previste dall'art. 76 del presente Regolamento;

Articolo 29 - Uso delle bombolette spray.

1) E' vietato usare bombolette spray di qualsiasi tipo per spruzzare le persone, il suolo e i muri anche in occasione di eventi tradizionali come il periodo di carnevale.

Articolo 30 - Pulizia di veicoli su aree pubbliche o aperte al pubblico.

1) Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in tema di ambiente, igiene e circolazione stradale, sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico è vietato lavare veicoli di qualsiasi genere.

Articolo 31 - Sgombero neve

- 1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di non gettare materiale che potrebbe congelarsi;
- 2) i proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;
- 3) quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Servizio di Polizia Municipale che potrà dare le necessarie prescrizioni e, se del caso, autorizzazioni;
- 4) è fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
- 5) alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;
- 6) l'obbligo stabilito all'articolo 12, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi;
- 7) i privati che provvedono a operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare e il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 32 - Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture quando non più uniformi o si distaccino dalle parti per usura. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari;
- 2) qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. In caso di inottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese sui proprietari.

Articolo 33 - Tende su facciate di edifici

- 1) Ad integrazione dell'art. 74 del Regolamento Edilizio comunale, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
- 2) La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dalla maggioranza della proprietà.
- 3) In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.
- 4) Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero zone ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
- 5) Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere l'illuminazione pubblica, i cartelli indicatori delle vie, i pannelli delle affissioni pubbliche o ogni altro oggetto destinato alla pubblica visibilità.

Articolo 34 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

- 1) Il presente articolo intende disciplinare, ferme restando le norme previste dall'art. 81 del Regolamento Edilizio comunale, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale;
- 2) le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini;
- 3) per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici;
- 4) sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5) Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- d) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 100;
- e) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 130;
- f) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Articolo 35 - Numerazione civica e tabelle di denominazione delle strade.

1. Ad integrazione dell'articolo 78 del Regolamento Edilizio comunale, gli accessi di ogni fabbricato devono essere provvisti di numerazione civica; questi ultimi devono essere mantenuti puliti e privi di scritte e/o adesivi;
2. le tabelle sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale e collocate a cura e spese dei proprietari dei fabbricati e poste a lato, in alto a destra delle porte di accesso;
3. sono a carico dei privati le spese dovute alla rimozione o alla sostituzione delle tabelle deteriorate;
4. è fatto divieto ai privati di togliere, spostare o comunque modificare le tabelle della numerazione civica;
5. la numerazione delle singole unità immobiliari nell'interno degli edifici è fatta a spese e cura dei proprietari degli stabili;
6. le tabelle che indicano la denominazione delle strade sono collocate a cura del Comune ed è vietato rimuoverle, spostarle, sporcarle, danneggiarle od occultarle in qualsiasi modo.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 36 - Disposizioni generali

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi a esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
 - c. i canali, i rii e i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- 3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino, giardini o aree di particolare interesse, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 4) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 5) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
- 6) La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario presentare denuncia di inizio attività o ottenere permesso di costruire, anche in forma precaria.
- 7) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Articolo 37 - Specificazioni

- 1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'articolo 41 si distinguono in:
 - **occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - **temporanee:** sono tali le occupazioni sino a trenta giorni o che hanno uno scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui al punto precedente, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

- **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

- 2) Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 3) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Articolo 38 - Concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici.

- 1) Le concessioni per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o soggette a diritto di uso pubblico valgono solo per l'uso consentito;
- 2) all'istanza di concessione dovrà essere allegata una planimetria o uno schizzo planimetrico atti a identificare l'esatta porzione e ubicazione di suolo pubblico che si intende occupare, in mancanza il responsabile del procedimento potrà sospendere la pratica e chiedere l'integrazione;
- 3) ogni richiesta di suolo pubblico comporta il sopralluogo e l'emissione di relativo parere dai competenti Uffici;
- 4) le concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici vengono rilasciate ai richiedenti secondo quanto specificato nel vigente *Regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni degli Spazi ed Aree Pubbliche*;
- 5) i titolari delle imprese esercenti spettacoli viaggianti, dovranno effettuare un versamento cauzionale nella misura di €50,00 per attrazione ed €25,00 per ogni mezzo strumentale all'esercizio dell'attività;
- 6) nel caso di autorizzazione alla rottura di suolo pubblico la cauzione andrà calcolata nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico, in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso per l'esecuzione dell'opera stessa;
- 7) l'importo versato a titolo di cauzione andrà restituito, in tutto o in parte, in relazione agli interventi che si rendessero eventualmente necessari dopo la rimozione delle attrezzature o al termine dei lavori, previo sopralluogo dei tecnici dei competenti uffici comunali;
- 8) le concessioni si intendono in pieno diritto revocate quando siano date in gestione a terzi;
- 9) l'inosservanza delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi, oltre alla sanzione prevista, comportano la decadenza delle concessioni;
- 10) l'aggiornamento degli importi suddetti avviene ogni biennio, con provvedimento della Giunta comunale da adottare entro il mese di dicembre, con entrata in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo;
- 11) in caso di manifestazioni o di processioni l'occupazione potrà essere sospesa con avviso verbale dato al concessionario, con un preavviso di almeno 24 ore, da parte del Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 39 - Deposito di materiali.

- 1) I luoghi privati in vista del pubblico devono essere sempre tenuti in stato di pulizia e di decoro a cura dei proprietari o coobbligati;
- 2) le imprese devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico o a uso pubblico, in qualsiasi modo, calcinacci, pietrisco, liquidi, terriccio, fango o altro materiale;

Articolo 40 - Esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali.

- 1) Le occupazioni del suolo finalizzate all'esposizione di merci sono vietate, salvo quelle poste in aderenza all'esercizio a seguito di specifica concessione rilasciata dagli Uffici comunali competenti;
- 2) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché l'area o il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 dal filo del fabbricato.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 4) la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è sospesa o revocata secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento.

Articolo 41 - Collocamento di tavoli, sedie, installazioni, vasi e piante ornamentali all'esterno degli esercizi commerciali.

- 1) Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 75 del Regolamento Edilizio comunale, l'autorizzazione a occupare aree pubbliche e private aperte al pubblico con tavoli, sedie, vasi, giochi, piante ornamentali, installazioni e manufatti mobili, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi, unicamente a favore dei gestori degli esercizi stessi;
- 2) l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione dovrà precisare il periodo e le prescrizioni della occupazione;
- 3) i marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con modalità stabilite dai competenti uffici nonché secondo quanto previsto dal Codice della Strada; in particolare, dovranno rimanere sempre 2,00 ml. liberi per il transito pedonale;

- 4) per motivi di sicurezza stradale, viabilità o per ragioni di pubblico interesse, l'Ufficio competente al rilascio può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate;
- 5) i tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi nella foggia a colori intonati e sempre puliti;
- 6) le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli, espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e dell'arredo urbano;
- 7) gli espositori dei negozi utilizzati per occupare il suolo pubblico dovranno essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti;
- 8) l'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 9) L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo con tacito rinnovo mediante il solo versamento del canone previsto.

Articolo 42 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4) Le autorizzazioni previste dal comma 2 sono gratuite se le occupazioni vengono lasciate permanentemente e si qualificano come elementi di arredo urbano; sono comunque subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Articolo 43 - Manifestazioni in luogo pubblico.

- 1) Qualsiasi manifestazione, organizzata in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, oltre a essere preventivamente autorizzata ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, deve essere coordinata a cura dei promotori e organizzatori, secondo le modalità stabilite dal Sindaco e dai competenti Uffici comunali al fine di non recare pericolo e intralcio alla circolazione e alla pubblica incolumità.
- 2) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture e impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 3) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino piazze, parchi e giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 4) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base alla maggior anzianità della manifestazione;
- 5) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 6) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. Tale rappresentante deve fornire un recapito telefonico ove sia sempre raggiungibile nel corso della manifestazione.
- 7) Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dall'organizzatore della manifestazione.
- 8) L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui essa effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Articolo 44 - Carovane ambulanti

- 1) La sosta delle carovane di nomadi è consentita unicamente alla periferia del Comune o negli spazi che saranno individuati dalle competenti Autorità comunali, per il tempo massimo di 48 ore;

- 2) ai fini autorizzativi il responsabile della carovana dovrà inviare istanza al Sindaco almeno 24 ore prima dell'inizio della sosta corredata dalla copia di un documento del richiedente e dall'indicazione del numero dei veicoli con specificati targa e tipo degli stessi e con l'annotazione dei nominativi delle persone al seguito specificando i dati anagrafici;
- 3) il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico-sanitarie e la nettezza del suolo nonché versare una cauzione di 25,00 € per veicolo;
- 4) lo stesso sarà obbligato in solido per le eventuali violazioni amministrative.

Articolo 45 - Sedili, scalini e altri oggetti sporgenti.

1) Sul basamento degli edifici e lungo i muri adiacenti a strade, piazze, aree pubbliche e private aperte al pubblico, non si possono collocare sedili, scalini, mensole, banchi, canali, o altri oggetti sporgenti, senza autorizzazione del competente Ufficio Tecnico.

Articolo 46 - Sospensione e revoca delle concessioni.

- 1) Le concessioni di suolo pubblico indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, potranno essere sospese, per il tempo ritenuto opportuno in relazione alla gravità della violazione e in conformità alle eventuali disposizioni specifiche vigenti, nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichi il terzo accertamento della violazione delle prescrizioni disposte nella concessione;
 - b) per morosità del concessionario nel pagamento di tributi e/o diritti comunali;
 - c) per inosservanza, accertata per almeno tre volte, alla medesima norma del presente Regolamento comunale, sino a un massimo di giorni trenta.
- 2) Le concessioni di suolo pubblico saranno revocate nei seguenti casi:
 1. mancata osservanza del provvedimento di sospensione;
 2. reiterazione dell'illecito che ha determinato la sospensione della concessione
 3. reiterata morosità.

Articolo 47 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, all'Ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.

Articolo 48 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

- 1) L'occupazione di suolo pubblico per la riparazione di veicoli deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio se evidenziato al pubblico con cartelli di divieto di sosta a norma che riportino pannello integrativo con gli estremi del titolo autorizzatorio.
- 3) L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
- 4) E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

Articolo 49 - Occupazioni per traslochi

- 1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza in bollo, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione, allegando uno schizzo planimetrico del luogo e dell'occupazione richiesta; la pratica verrà assegnata al Servizio di Polizia Municipale per il parere viabilistico.

2) Qualora sia necessaria l'emissione di ordinanza di divieto di sosta e/o circolazione dovrà essere inoltrata apposita istanza, il Servizio di Polizia Municipale emetterà il provvedimento ai sensi del Codice della strada, previo pagamento delle spese a cura del richiedente.

3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata con cartelli; qualora i cartelli debbano essere installati a cura dell'ente dovrà essere versato il relativo canone. In caso di necessità per la conformazione della carreggiata dovrà essere dato congruo preavviso dell'ostacolo agli utenti e dovranno essere utilizzati dei movieri.

Articolo 50 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1) Fermo restando quanto in proposito disposto dall'articolo 23 del Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada per l'occupazione.

2) Le strutture pubblicitarie permanenti devono essere assoggettate a verifica annuale di stabilità a cura e spese del concessionario.

3) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla segnaletica orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

4) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

5) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Sono esentate dall'autorizzazione le manifestazioni sportive della durata fino a sei ore.

6) Per le pubbliche affissioni deve essere fatto riferimento alla normativa contenuta nel Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione N. 30 dal Consiglio Comunale del 15.12.94.

Articolo 51 - Occupazioni di sopra suolo

1) Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal *Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sull'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni*.

3) Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del *Regolamento Edilizio comunale*.

Articolo 52 - Obblighi dei pubblici esercenti in materia di installazione di tende solari, insegne, tabelle, vetrine, disegni, iscrizioni, cartellonistica pubblicitaria fissa e provvisoria.

1) Salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, è vietato, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, vetrine, cartelli, bracci sporgenti con segni rappresentativi, lumi, fari, riflettori e simili, anche se detta installazione comporti una sporgenza minima sull'area pubblica o privata aperta al pubblico dal limite esterno dei muri degli edifici ai quali le cose sopraelencate sono applicate;

2) vige il divieto di collocamento di quanto sopra citato sulle piante dei giardini pubblici, sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale e altro arredo urbano in generale, salvo quanto già previsto in materia dal Codice della Strada;

3) fatte salve le prescrizioni imposte dal Codice della Strada tutte le tende dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche.

Articolo 53 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'articolo 44, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima; l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Tali occupazioni sono a titolo gratuito.

Articolo 54 - Occupazioni per temporanea esposizione

- 1) In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
- 2) In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
- 3) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 55 - Occupazioni di altra natura

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2) Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere parere da parte dell'Ufficio Tecnico, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre essere presentati almeno 45 gg. prima della data di installazione i disegni, i modelli e le fotografie (se disponibili) delle opere, i testi delle epigrafi e la documentazione di quant'altro si intenda posizionare. L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere, di chiedere modifiche per esigenze di pubblica utilità, viabilità, decoro e soprattutto potrà chiedere modifiche dei testi qualora risultino antistorici, non provati da fatti, testimonianze e documenti. Qualora autorizzate tali occupazioni saranno esenti dalla tassa di occupazione di suolo pubblico.
- 3) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza e in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili, purchè non insistano sulla pubblica via;
- 4) L'occupazione del suolo pubblico, antistante abitazioni ed esercizi commerciali, con scale o sgabelli per eseguire la pulizia è consentita senza speciale autorizzazione salvo che sia limitata nel tempo e allo stretto necessario per svolgere le operazioni. Tali strumenti non devono in alcun modo ostacolare il transito pedonale e veicolare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 56 - Esposizione dei prezzi e degli orari

- 1) I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi. I listini prezzi interni devono essere dettagliati per ogni genere posto in vendita nell'esercizio.
- 2) I titolari di esercizi pubblici e di esercizi commerciali non possono rifiutarsi di servire o di vendere la merce esposta qualora chi fosse interessato manifesti l'intenzione di acquistarla e dimostri di poterne corrispondere il relativo prezzo.
- 3) I venditori su aree pubbliche sono tenuti all'esposizione dei prezzi delle merci poste in vendita su ogni singolo capo o, se posti, in contenitori potrà essere indicato il prezzo per ogni pezzo del contenitore. I prezzi devono essere visibili, scritti con caratteri chiari, a un'altezza minima di 0,80 m e a un'altezza massima di 1,80 ml da terra.

Articolo 57 - Servizi igienici

- 1) Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi puliti e gratuitamente a disposizione dei frequentatori dell'esercizio.

Articolo 58 - Limitazioni alla vendita su aree pubbliche.

- 1) A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche:
 - le aree antistanti le Chiese e il Santuario del Monte Croce dove è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale e abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.
 - la via Provinciale all'interno del centro abitato anche nelle piazzole adiacenti alla stessa;
 - sono interdetti al commercio itinerante i parchi e i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

- 2) in occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale;
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
- 4) nelle zone indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate;
- 5) la vendita su aree pubbliche di qualsiasi merce o derrata è vietata a distanza di:
 - mt.100 dagli esercizi in cui viene effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;
 - mt.15 dagli sbocchi delle strade.

- 6) I venditori ambulanti possono sostare nelle aree pubbliche o private aperte al pubblico soltanto se la loro collocazione non arreca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
- 7) La sosta può durare al massimo 1 ora, trascorsa la quale il venditore deve spostarsi di almeno 500 metri prima di poter effettuare una nuova sosta;
- 8) Ai venditori ambulanti e a quelli che effettuano la vendita all'interno di locali aperti al pubblico è fatto divieto di recare molestia ai passanti e al vicinato con altoparlanti, grida o gesti aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.
- 9) La vendita di prodotti in forma itinerante non deve generare occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
- 10) I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita a una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai contenitori della nettezza urbana;
 - l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

- 11) I generi alimentari esposti per la vendita su aree pubbliche, con esclusione della frutta e verdura fresca, debbono essere coperti con idonea protezione atta impedire che vengano a contatto con gli agenti atmosferici e con altri agenti possibilmente dannosi.
- 12) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a un metro dal suolo.

Articolo 59 - Mestieri girovagli e giochi di abilità

- 1) L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 2) L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di trenta minuti al massimo e avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale; al termine del periodo indicato il suonatore dovrà spostarsi di almeno 500 ml.
- 3) I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di crocevia o sbocchi di via, delle chiese, dei pubblici uffici o in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato.
- 4) E' espressamente vietato il gioco delle tre carte, dei campanelli e qualsiasi altro gioco nel quale vengano effettuate scommesse o poste di qualsiasi genere, qualora non costituisca violazione penale.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 60 - Esercizio di attività rumorose.

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) In materia di rumori e protezione acustica, l'esercizio di attività rumorose comportanti o meno l'uso di macchinari o strumenti è consentito:

dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00 nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio;

dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 nel periodo dal 16 maggio al 14 settembre.

- 3) Deroghe o ulteriori limitazioni possono essere accordate o disposte in conformità alle norme vigenti.

- 4) Dalle ore 21.30 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico delle merci o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete;
- 5) il trasporto di lastre, spranghe metalliche, verghe, lamierini, vetro, bottiglie e altri materiali simili, deve essere effettuato in modo tale da attenuarne il rumore.

Articolo 61 - Rumori nelle abitazioni.

- 1) Nelle abitazioni è vietato provocare rumori molesti o incomodi al vicinato. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato in modo tale da non arrecare molestia ai vicini. L'intensità delle emissioni sonore deve essere contenuta nei limiti prescritti dalle norme vigenti;
- 2) non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 8;
- 3) l'uso di elettrodomestici rumorosi, quali aspirapolvere e simili, è consentito solo nelle ore diurne e più specificatamente dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21.00;
- 4) le attività rumorose temporanee derivanti da piccole opere edilizie o di manutenzione in genere all'interno delle abitazioni generate dall'uso di strumenti manuali o elettrici a bassa rumorosità possono essere svolte soltanto:
 - dalle ore 8.00 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 19.00 nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio;
 - dalle ore 8,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 nel periodo dal 16 maggio al 14 settembre.

Articolo 62 - Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno.

- 1) pubbliche o private aperte al pubblico, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta;
- 2) l'uso di apparecchi sonori all'interno dei negozi, esercizi pubblici e simili è consentito quando, assolti i restanti obblighi di legge, non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato;
- 3) gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

Articolo 63 - Dispositivi acustici antifurto

- 1) Salva l'applicazione delle norme di cui all'art. 23 del Codice della strada sulla pubblicità, è vietato, senza la prescritta autorizzazione oppure salvo casi di pubblica necessità, l'uso di apparecchi sonori nelle strade e aree.
- 2) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente, deve essere continuo e deve essere modulato.
- 3) La disposizione del comma 2 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti.
- 4) sono consentiti gli annunci relativi a riunioni, comizi e conferenze con le seguenti limitazioni:
 - a) l'uso di altoparlanti non deve protrarsi per oltre un'ora per ogni singola manifestazione autorizzata;
 - b) gli altoparlanti devono in ogni caso essere usati a volume moderato e tale da non causare disturbo e molestia;
 - c) gli annunci di cui al presente articolo devono essere sospesi tra le ore 12.00 e le 15.00 e tra le 20.00 e le 09.00.

Articolo 64 - Apparecchi radiofonici a bordo di veicoli.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 155 del Codice della Strada, gli apparecchi radiofonici posti nelle autovetture, soprattutto in orario notturno, dovranno essere utilizzati entro limiti tali da non arrecare molestia.

Articolo 65 – Saracinesche e campane.

- 1) L'apertura e la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla pubblica quiete;
- 2) le saracinesche e i relativi accessori devono essere conservati in ottimo stato di manutenzione al fine di ridurre al minimo il rumore;
- 3) il suono delle campane è proibito dalle ore 22,30 sino alle ore 7,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose, per annunciare lutti e allarmi.

Articolo 66 - Spettacoli e trattenimenti.

- 1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni e orari volti a evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 67 - Tutela degli animali.

- 1) Il presente articolo viene posto a integrazione delle disposizioni contenute negli articoli 160 e 184 del Codice della Strada, nonché dell'art. 672 del Codice Penale.
- 2) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali e di provocare loro danno o sofferenza;
- 3) è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
- 4) a rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
- 5) i fari di illuminazione e i lampioni non possono essere rivolti verso l'alto in modo da creare disturbo ai volatili.

Articolo 68 - Norme di comportamento concernenti la circolazione degli animali e lordura del suolo.

- 1) Sulle aree pubbliche e private aperte al pubblico, ossia su ogni area su cui hanno libero accesso i cittadini, i proprietari o i custodi temporanei di cani o di altri animali, anche se di piccola taglia, sono obbligati a condurli:
 - al guinzaglio, briglie o con altri sistemi di ritenuta in modo che sia impedito loro di vagare liberi senza essere opportunamente governati. In ogni caso nessun animale può essere lasciato libero di vagare su aree pubbliche o aperte al pubblico anche se provvisto di museruola; i cani devono sempre essere accompagnati da una persona in grado di governarli adeguatamente;
 - in ogni circostanza i cani devono essere muniti di idonea museruola specie in occasione di manifestazioni, fiere, nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- 2) il guinzaglio deve avere una lunghezza tale da garantire, in ogni momento, il controllo dell'animale, qualora siano presenti in loco persone o altri animali;
- 3) i cani pericolosi delle razze sotto elencate non possono fare accesso in alcun modo nelle aree attrezzate per i bambini;

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Doberman;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu;

- 4) a tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico e in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;

- di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in deroga agli orari di conferimento.
- 5) Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
 - 6) i cani ritrovati sul territorio che non possono essere riconsegnati al legittimo proprietario verranno affidati al Servizio Veterinario o, se del caso, all'E.N.P.A. o a canili riconosciuti, ferme restando le violazioni di cui all'art. 162/2 del Codice della Strada o dell'art. 672 del Codice Penale;
 - 7) per gli animali rinvenuti è dovuto il rimborso delle spese di mantenimento, di custodia, visite veterinarie sostenute dall'Ente comunale;
 - 8) è vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
 - 9) è consentito fornire cibo ad animali solo in modo controllato, provvedendo di volta in volta a rimuovere eventuali residui. In caso di inadempienza tali operazioni saranno effettuate d'ufficio con spese poste a carico dei trasgressori.
 - 10) Tali operazioni devono essere effettuate a una distanza minima di almeno 10 metri dalle abitazioni. è vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere tali animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili con e senza apposita gabbia, fatta eccezione per gli animali da compagnia.

Articolo 69 - Conduzione cani in particolari luoghi aperti al pubblico e di cani e gatti in locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

- 1) E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti e comunque di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita di generi alimentari;
- 2) negli alberghi i cani e i gatti devono sostare nelle camere occupate dai proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio, i gatti dovranno essere rinchiusi in apposita "gabbietta";
- 3) fatti salvi i regolamenti dell'Ente, sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola mentre i gatti dovranno essere rinchiusi in apposita gabbietta;
- 4) ferme restando le modalità di conduzione, i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi e agli invalidi;
- 5) il Sindaco, con apposita ordinanza motivata per motivi di igiene pubblica e di sicurezza, può vietare il transito degli animali in predeterminate aree, ove sarà installata idonea cartellonistica.

Articolo 70 - Detenzione animali domestici e cani da guardia.

- 1) Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici non pericolosi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- 2) i detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici;
- 3) in caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stitilicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori;
- 4) Le aree private ove vengono custoditi liberi i cani o altri animali potenzialmente mordaci devono essere isolate dalla pubblica via con apposite reti metalliche con maglia di dimensioni e di robustezza idonea a impedire che chiunque possa inserire la mano all'interno ma soprattutto che l'animale non possa sporgersi verso l'esterno o danneggiare la rete.
- 5) ove i luoghi di proprietà privata siano accessibili al pubblico, deve essere apposto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere muniti di museruola o tenuti a catena fissa, custoditi comunque in modo da non recare danno o molestia;
- 6) quando siano tenuti legati, a essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata tale da non arrecare danno al cane, oltre a possedere un solido ancoraggio questi dovrà sempre poter raggiungere, in autonomia, la ciotola dell'acqua, del cibo e i ripari.
- 7) i cani detenuti all'esterno delle abitazioni, dovranno essere custoditi in idonei ripari, rialzati dal suolo, coperti e chiusi su tre lati, ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto. I cani non possono essere tenuti, neppure per periodi brevi, in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e chi li detiene dovrà provvedere alla pulizia degli escrementi e dell'urina in modo da evitare ogni inconveniente igienico sanitario per il benessere delle persone e degli stessi animali.
- 8) Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e di monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Articolo 71 - Tenuta e tutela di animali da cortile.

- 1) La detenzione di animali da cortile è ammessa negli orti e nei giardini distanti più di 20 metri dalle case di civile abitazione. Gli animali dovranno essere mantenuti in ambienti sufficientemente spaziosi e puliti, provvisti dell'acqua e del cibo necessari, in modo da garantirne il benessere e la salute. Dovrà provvedersi alla periodica pulizia delle gabbie per evitare l'insorgere di odori fastidiosi e dovranno essere adottati idonei accorgimenti per combattere gli insetti;

- 2) il letame dovrà essere asportato frequentemente ed essere raccolto in concimaie situate a distanza non inferiore a metri 50 dalle abitazioni circostanti;
- 3) gli animali custoditi dovranno sempre avere la possibilità di raggiungere agevolmente i contenitori dell'acqua, del cibo e i ripari;
- 4) chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 72 - Concentramento di animali nell'agglomerato urbano.

1) Nell'agglomerato urbano, in particolare nelle abitazioni, nei terrazzi, sui poggioli, nei magazzini e nei cortili è vietato, per ragioni igienico sanitarie, il concentramento di cani, gatti, uccelli, polli, conigli a scopo di allevamento, riproduzione, addestramento e comunque custodia.

Articolo 73 - Animali molesti

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, guaiti e altrimenti, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità per l'ordine e per il decoro;
- 2) il proprietario o il custode del cane hanno l'obbligo di posizionare l'animale in un luogo riparato dalla carreggiata, distante dalle possibili fonti di disturbo per lo stesso e di attivare ogni possibile soluzione al fine di eliminare il disturbo delle quiete pubblica e privata. La persona che custodisce il cane, qualora non possa allontanare il cane o non sia sufficiente allontanarlo, dovrà provvedere ad isolare l'area di custodia con idonee paratie affinché l'animale non possa essere disturbato dal passaggio di veicoli, persone o altri animali.
- 3) Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del presente articolo al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Qualora il disturbo sia continuato e provato e la persona non si sia attivata si procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 74 - Detenzione di animali su veicoli in sosta.

- 1) Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve accertarsi che l'animale lasciato sul mezzo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare molestia e danno a terzi;
- 2) il conducente deve assicurare l'areazione del veicolo, che potrà stazionare in zona esposta al sole solo per un massimo di 15 minuti.

TITOLO VII SOPRALLUOGHI E INTERVENTI DEL PERSONALE P.M. - VARIE

Articolo 75 - Sopralluoghi e ispezioni richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato.

- 1) Gli interventi sono svolti esclusivamente alle sotto notate condizioni:
 - a) tempi e organizzazione sono decisi a discrezione del Servizio di Polizia Municipale;
 - b) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto;
 - c) sono svolti successivamente al versamento della quota prevista dall'apposita deliberazione della Giunta comunale, a titolo di rimborso fisso.

Articolo 76 - Interventi sul traffico a seguito di richieste e di inconvenienti determinati da privati e imprese.

- 1) Gli interventi determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato o preminentemente privato riguardanti il traffico sono svolti alle seguenti condizioni:
 - a) condizioni di cui ai commi a) e b) dell'articolo precedente;
 - b) versamento anticipato di €25,00 a titolo di rimborso fisso;
 - c) per le scorte qualora il Servizio di Polizia Municipale non sia sufficiente i richiedenti devono mettere a disposizione idoneo personale che risponderà alle direttive del Servizio di P.M.
 - d) I cortei funebri devono seguire l'itinerario più breve e gli addetti devono concordarlo con il Servizio di Polizia Municipale se presente sul posto, tali scorte sono a titolo gratuito.

Articolo 77 – Rilevazioni, rapporti di sinistri e infortuni.

- 1) I rapporti, le relazioni relative a incidenti stradali e infortuni potranno essere acquisiti dagli aventi titolo alle sotto notate condizioni:
 - a) richiesta di accesso agli atti;

- b) versamento anticipato di €30,00 per rimborso fisso;
- c) planimetrie se esistenti agli atti: €20,00;
- d) riproduzioni fotografiche se esistenti agli atti: €2,00 cadauna;
- e) delega firmata dal soggetto coinvolto nel sinistro o nell'infortunio a trattare i propri dati personali se l'istanza e il ritiro delle documentazioni sono effettuate da altro soggetto all'uopo nominato (compagnie assicuratrici, periti, avvocati ecc.)

Articolo 78 - Oggetti rinvenuti.

- 1) I proprietari e i ritrovatori, che chiedano l'oggetto al termine del periodo di legge, di oggetti, di somme di denaro o di valori in genere trovati e depositati presso gli Uffici comunali ai sensi degli art. 927 e seguenti del C.C., al momento del ritiro degli stessi sono tenuti al pagamento di €10,00 a titolo di rimborso spese;
- 2) allo scadere del termine di cui all'art. 929 del C.C., se il ritrovatore, entro due mesi dall'avviso notificatogli, ritira quanto da lui rinvenuto, è tenuto al pagamento delle spese e dei diritti di cui al precedente comma. Nel caso non avvenisse il ritiro entro detto termine, il Comune procede d'ufficio alla alienazione degli stessi e all'incameramento del ricavo. Le somme di denaro non ritirate dal ritrovatore entro lo stesso termine di due mesi dalla data dell'apposito avviso parimenti notificato, vengono incamerate dal Comune;
- 3) l'aggiornamento degli importi dei precedenti tre articoli e del presente vengono effettuati con provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 79 - Disposizioni procedurali e provvedimenti accessori alle sanzioni.

- 1) Le violazioni al presente Regolamento, saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, non violi Leggi o disposizioni o leggi speciali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 3 del 16/1/2003 e dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- 2) nel caso il trasgressore non si avvalga nei termini di legge della facoltà di estinguere la violazione tramite il pagamento di in misura ridotta, si applicheranno le ulteriori procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81;
- 3) in caso di infrazioni alle disposizioni del vigente Regolamento, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine possono procedere al sequestro dei beni oggetto della violazione nei casi e nei modi previsti dalla Legge 689/81 e successive modificazioni e dalle eventuali altre norme vigenti in materia di illeciti amministrativi. La restituzione dei beni, quando ciò sia consentito e non si tratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento sanzionatorio, al pagamento dei diritti di deposito, nonché al rimborso di eventuali ulteriori spese occorse;
- 4) i beni sequestrati qualora siano soggetti a facile deterioramento possono essere devoluti a enti religiosi, educativi, di cura o altri con scopi sociale e umanitari se presenti nel territorio o, in alternativa, ad altri dei Comuni limitrofi;
- 5) i beni suscettibili di conservazione possono essere alienati dopo sei mesi dalla data del sequestro, allorché la persona a carico della quale fu eseguito il sequestro, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro;
- 6) in caso di vendita dei beni sequestrati, il provento riscosso, diminuito di quanto dovuto all'Erario dello Stato ed al Comune, viene rimesso al titolare.
- 7) oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Settore interessato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. L'accertamento di violazioni delle norme del presente Regolamento comporta automaticamente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo di cessare l'attività o il comportamento difforme da quanto stabilito nel regolamento stesso.
- 8) Qualora da una violazione consegua l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi, dovrà esserne fatta menzione sul verbale di accertamento o di contestazione della violazione; il ripristino deve avvenire entro dieci giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
- 9) Quando l'interessato non esegue un suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma due, si provvede d'ufficio con l'addebito a carico del trasgressore delle spese sostenute.
- 10) Nel caso in cui si tratti di proprietà condominiale, qualora non sia possibile individuare il condomino trasgressore, sarà ritenuto responsabile per il ripristino il condominio, nella persona dell'amministratore se esistente o i proprietari in concorso tra loro.
- 11) Qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di cessazione dell'attività o del comportamento difforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'Autorità comunale, individuata ai fini del presente regolamento nel Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, ordina la cessazione dell'attività o del comportamento, intimandone la cessazione immediata. L'inottemperanza a tale ordinanza, qualora non costituisca reato, è sanzionata con una pena pecuniaria da Euro 150 a Euro 500.
- 12) L'Autorità amministrativa competente potrà con ordinanza ingiunzione disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- 13) in materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571;
- 14) le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI - SANZIONI

Articolo 80 - Disposizioni finali.

- 1) Tutte le disposizioni, ordinanze, delibere regolamentari integrative e regolamenti, adottati precedentemente dalla Civica Amministrazione e in contrasto con il presente Regolamento, in quanto contemplanti le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili, sono abrogate;
- 2) per la normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, edilizia privata, applicazione della T.O.S.A.P., si rinvia agli specifici regolamenti già in vigore in questo Comune.
- 3) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione;
- 4) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 93 del 09.12.86, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

MODIFICA ALLE SANZIONI

Articolo 81 – Sanzioni.

SANZIONI	Sanzione in euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
Articolo 9 Comportamenti vietati Lettere A – B – C (rimuovere o manomettere) Lettera I (lanciare dai veicoli) Lettera K (rompere – manomettere) Lettera N (ostruire o deviare) Lettera P – Q – S – X – Z	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 9 Comportamenti vietati Lettere C (uso improprio) D – E – F – G – H – J – L – N - O Lettera I (collocare sui veicoli) Lettera K(spostare o insudiciare) Lettere P – R – U – T – V – W – Y	Da 25,00 a 150,00 €	50,00 €
Articolo 9 Comportamenti vietati Lettera M (ostruire con veicoli)	Codice della strada	
Articolo 9 Comportamenti vietati Lettera C (imbrattare) Lettera P (manomettere o rompere)	Da 35,00 a 300,00 €	70,00 €
Articolo 9 Comportamenti vietati Lettera X (Fumo nel parco “U Rudin)	Da 27,50 a 275,00	55,00 €

<p>Articolo 10 Divieti</p> <p>Comma 1</p> <p>Lettere A – B - C – D – E</p> <p>Comma 2</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p>	<p>50,00 €</p>
<p>Articolo 11 Altre attività vietate</p> <p>Comma 1</p> <p>Comma 2</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p> <p>Da 12,50 a 100,00 €</p>	<p>50,00 €</p> <p>25,00 €</p>
<p>Articolo 12 Nettezza del suolo e dell’abitato</p> <p>Commi 1- 2 – 4 – 5 – 6 - 9 – 10 – 12 – 13</p> <p>Commi 3 – 7 – 11</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p> <p>Da 12,50 a 100,00 €</p>	<p>50,00 €</p> <p>25,00 €</p>
<p>Articolo 13 Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale</p> <p>Commi 1- 2 – 3</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p>	<p>50,00 €</p>
<p>Articolo 14 Fontane vasche e simili</p> <p>Commi 1 – 2 – 3 – 4- 5 - 6</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p>	<p>50,00 €</p>
<p>Articolo 15 Rami di piante, canne e siepi sporgenti sul suolo pubblico e manutenzione dei terreni privati</p> <p>Commi 1 (ove non previsto dal C.D.S.) – 2 – 5</p> <p>Comma 3</p> <p>Commi 1 – 4</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p> <p>Da 50,00 a 450,00 €</p> <p>Codice della strada</p>	<p>50,00 €</p> <p>100,00 €</p>
<p>Articolo 16 Rifiuti</p> <p>Commi 1 – 2 – 4 – 7 (rendere impossibile la raccolta)</p> <p>Commi 8 – 9 – 10 – 11</p> <p>Comma 3</p> <p>Commi 5 – 6</p> <p>Comma 7 (parcheggiare)</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p> <p>Da 12,50 a 100,00 €</p> <p>Da 35,00 a 300,00 €</p> <p>(Legge 915/82 Denuncia)</p> <p>(Codice della strada)</p>	<p>50,00 €</p> <p>25,00 €</p> <p>70,00 €</p>
<p>Articolo 17 Muri di sostegno dei terreni</p> <p>Commi 1 – 2</p>	<p>Da 25,00 a 200,00 €</p>	<p>50</p>
<p>Articolo 18 Battitura di panni, tappeti e simili</p>		

Commi 1 - 2 Articolo 19 Biancheria stesa Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Articolo 20 Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata Commi 1 - 2	Da 12,50 a 100,00 €	25,00 €
Articolo 21 Recinzioni con filo spinato Commi 1 - 2	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 22 Canali di gronda e di scolo delle acque meteoriche Commi 1 (art. 22/7 e 12 CDS) - 2	Da 25,00 a 200,00 €	
Articolo 23 Acque superficiali Commi 1 - 2 - 3	Da 25,00 a 200,00 €	
Articolo 24 Recinzione di pozzi, cisterne, vasche e fontane Commi 1 - 2 Comma 3	Da 75,00 a 500,00 € Codice della strada	150,00 €
Articolo 25 Prevenzione di incendi e accensione di fuochi Comma 2 Commi 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 Commi 4 - 5 - 6 - 11 - 12	T.U.L.P.S. Da 25,00 a 200,00 € Da 50,00 a 450,00 €	50,00 € 100,00 €
Articolo 26 Collocamento di condutture e illuminazioni straordinarie per feste e sagre Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 Commi 6 - 7	Da 25,00 a 200,00 € Da 50,00 a 450,00 €	50,00 € 100,00 €
Articolo 27 Sicurezza manufatti installati sugli edifici Comma 1 - 2	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 29 Uso delle bombolette spray Comma 1	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 30 Pulizia di veicoli su aree pubbliche o aperte al pubblico Comma 1	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €

Articolo 31 Sgombero della neve		
Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 32 Manutenzione delle facciate degli edifici		
Commi 1 - 2	Da 75,00 a 500,00 €	150,00 €
Articolo 33 Tende su facciate di edifici		
Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5	Da 75,00 a 500,00 €	150,00 €
Articolo 34 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici		
Comma 5	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 35 Numerazione civica e tabelle di denominazione delle strade		
Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Comma 6	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 36 Disposizioni generali		
Commi 1 - 4	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 37 Specificazioni		
Commi 3 - 4	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 38 Concessioni per l'occupazione di suolo e spazi pubblici		
Commi 1 - 11	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 39 Deposito di materiali		
Comma 1	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Comma 2	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 40 Esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali		
Commi 1 - 2 - 3	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 41 Collocamento di tavoli, sedie, installazioni, vasi e piante ornamentali all'esterno degli esercizi commerciali		
Commi 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 42 Occupazioni con elementi di arredo		
Commi 1	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 43 Manifestazioni in luogo pubblico	Da 100,00 a 1.000,00 €	200,00 €
Articolo 44 Carovane di ambulanti		
Commi 1 - 2 - 3	Da 125,00 a 1.000,00 €	250,00 €
Articolo 45 Sedili, scalini e altri oggetti sporgenti	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 47 Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Codice della strada	
Articolo 48 Occupazioni per attività di riparazione veicoli	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 49 Occupazioni per traslochi		
Commi 1 - 3	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 50 Occupazioni con strutture pubblicitarie		
Commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 51 Occupazioni di sopra suolo		

Commi 1 – 2 – 3	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 52 Obblighi dei pubblici esercenti in materia di installazione di tende solari, insegne, tabelle, vetrine, disegni, iscrizioni, cartellonistica pubblicitaria fissa e provvisoria.		
Commi 1 – 2 – 3	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 53 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 54 Occupazioni per temporanea esposizione		
Commi 1 – 2	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 55 Occupazioni di altra natura		
Commi 1 – 2 – 3 – 4	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 56 Esposizione dei prezzi e degli orari		
Commi 1 – 2 – 3	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 57 Servizi igienici	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 58 Limitazione alla vendita su aree pubbliche		
Commi 1 – 2 – 4 – 5	Leggi commercio su aree pubbliche	
Commi 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Comma 11		50,00 €
Articolo 59 Mestieri girovaghi e giochi di abilità		
Commi 2 – 3	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Comma 4	Da 100,00 a 1.000,00 €	200,00 €
Articolo 60 Esercizio di attività rumorose		
Articolo 61 Rumori nelle abitazioni		
Articolo 62 Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno		
Articolo 63 Dispositivi acustici antifurto		
Comma 1 – 3 – 4	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Comma 2	Art. 155/2 Codice della Strada	
Articolo 64 Apparecchi radiofonici a bordo di veicoli	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 65 Saracinesche e campane		
Commi 1 – 2 – 3	Da 25,00 a 200,00 €	50,00 €
Articolo 66 Spettacoli e trattenimenti		
Comma 1	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 67 Tutela degli animali		
Comma 1	Codice penale	
Comma 2	Codice della Strada	
Commi 3 - 4	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 68 Norme di comportamento concernenti la circolazione degli animali e lordura del suolo		
Commi 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 9 – 10	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 69 Conduzione cani in particolari luoghi aperti al pubblico e di cani e gatti in locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto		
Commi 1 – 2 – 3	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €

Articolo 70 Detenzione animali domestici e cani da guardia		
Commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 8	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 71 Tenuta e tutela di animali da cortile		
Commi 1 – 2 – 3 – 4	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 72 Concentramento di animali nell'agglomerato urbano	Da 50,00 a 450,00 €	100,00 €
Articolo 73 Animali molesti		
Commi 1 – 2	Da 100,00 a 1.000,00 €	200,00 €
Articolo 74 Detenzione di animali su veicoli in sosta		
Commi 1 – 2	Da 100,00 a 1.000,00 €	200,00 €